

L'Inps interviene sul regime contributivo di ingegneri e architetti

Professionisti nelle Casse

Niente gestione separata se l'attività è collegata

DI DANIELE CIRIOLI

Non versa all'Inps, ma sempre alla Cassa di previdenza di categoria il professionista che svolge un'altra attività in qualche misura riconducibile alla professione riservata agli iscritti all'Albo. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 72 di ieri.

Poseidone. La questione (a chi contribuire: alla cassa o all'Inps?), spiega l'istituto, è emersa dalle verifiche incrociate con le dichiarazioni dei redditi (c.d. Poseidone), con riferimento ai professionisti iscritti a Inarcassa, su cui si è pronunciata anche la Corte di cassazione. Con le nuove istruzioni concordate con il ministero del lavoro, pertanto, l'Inps fornisce i nuovi criteri generali per la corretta individuazione dell'ente competente sulla contribuzione dei liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere o architetto.

Gestione separata Inps. Molto semplicemente l'Inps spiega che a tale gestione devono contribuire i professionisti che, per l'altra attività svolta

Inps o Inarcassa	
Consulente bancario e finanziario	Gestione Separata Inps
Consulente ambientale	Inarcassa
Ingegnere perito balistico	Inarcassa
Consulente commerciale o procacciatore d'affari	Gestione Separata Inps

(diversa ovviamente da quella professionale), non devono versare a Inarcassa. Quindi, in ogni ipotesi per cui Inarcassa esclude l'obbligo di iscrizione e versamento del contributo soggettivo relativo all'attività professionale. In linea di principio, dunque (valido per tutti i professionisti, non solo per gli ingegneri e gli architetti), i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, Tuir) sono obbligati alla gestione separata Inps qualora l'esercizio dell'attività svolta non è subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure qualora il reddito pro-

dotta non risulti assoggettato alla contribuzione obbligatoria (soggettiva) presso la cassa di previdenza di categoria.

Inarcassa. Devono iscriversi a Inarcassa gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente: 1) iscritti all'Albo; 2) titolari di partita Iva; 3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata. Pertanto, i professionisti con reddito di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, Tuir), e, contemporaneamente, con rapporto di lavoro dipendente non possono essere assoggettati alla

contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.

La giurisprudenza. La Cassazione, spiega l'Inps, ha fissato il concetto di «esercizio della professione» con ricadute nell'inquadramento contributivo. In tale concetto, va compreso non solo l'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali, ma anche «l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione».

Elenco attività. Infine, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'Inps pubblica una tabella con indicazione delle attività attratte o meno alla professione d'ingegnere e architetto, anche qualora svolte in virtù di una co.co.co. o di un contratto a progetto.

